



COMUNE DI CALENZANO

# REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA PER I BENI COMUNI

**COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - [www.comune.calenzano.fi.it](http://www.comune.calenzano.fi.it)



## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali ispiratori

Articolo 4 – Cittadine e cittadini attivi (volontari)

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Scuole

### **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 7 - Disposizioni generali

Articolo 8 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 9 - Patti di collaborazione complessi

### **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI, BENI E SPAZI PUBBLICI**

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili, beni e spazi pubblici

Articolo 11 - Gestione condivisa di spazi pubblici e spazi privati ad uso pubblico

### **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

Articolo 12 - Forme di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale

Articolo 13 - Autofinanziamento

Articolo 14 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

### **CAPO V – TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE**

Articolo 15 – Trasparenza e comunicazione

Articolo 16 - Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione

### **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 18 – Responsabilità e obblighi

Articolo 19 – Tutela e copertura assicurativa

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 20 - Clausole interpretative

Articolo 21 – Collaborazioni in corso

## **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



**COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Calenzano riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, quale espressione del contributo costruttivo della comunità alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
2. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione (art.118, comma 4), dell'art.44 dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3 comma 2, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In coerenza con quanto previsto dall'art.3 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e dall'art. 201 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) i principi di "Sussidiarietà orizzontale" e "Partenariato sociale" sono posti alla base del rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione per l'attuazione del programma di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
5. La collaborazione tra cittadini e Comune si realizza attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa (patti di collaborazione) e attraverso la condivisione di dati in possesso della Pubblica Amministrazione.
6. Il presente regolamento si applica tenendo anche conto di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) *beni comuni*: i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione comunale la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
  - b) *comune o amministrazione*: il Comune di Calenzano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c) *cittadine e cittadini attivi (volontari)*: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in associazioni e formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la

#### COMUNE DI CALENZANO

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;

d) *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (Costituzione Italiana, art.118, comma 4), consente ai cittadini attivi e all'amministrazione comunale di svolgere, su piano paritario, attività di interesse generale, dando vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico (contratto che fa sorgere un obbligo di prestazioni corrispettive fra le parti contraenti);

e) *proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

f) *Patto di collaborazione*: l'atto formale attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni, nonché le modalità di esecuzione degli stessi;

g) *cura in forma condivisa*: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, rafforzamento e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione, per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

h) *interventi di valorizzazione e di rigenerazione*: interventi volti al recupero, riattivazione, trasformazione ed innovazione dei beni comuni - con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica – individuati tramite metodi di co-progettazione, processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio;

i) *gestione condivisa*: interventi svolti congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione comunale finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

l) *spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature;

m) *rete civica*: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

### **Articolo 3 - Principi generali ispiratori**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:

a) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione e le proprie attività siano orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



b) *pubblicità e trasparenza*: l'amministrazione comunale garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) *responsabilità*: l'amministrazione comunale valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione e nel rapporto instauratosi con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati a partecipare possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e) *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini attivi applica e promuove le pari opportunità per genere, è aperta a tutti, senza discriminazione alcuna;

f)

*partecipazione dei bambini*: nei Patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

g) *sostenibilità*: l'amministrazione comunale, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future; nell'analisi costi-benefici il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve prevalere sulle valutazioni economiche;

h) *proporzionalità*: Gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione devono essere valutati dall'amministrazione comunale sulla base delle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

j) *informalità*: l'amministrazione comunale richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa;

k) *autonomia civica*: l'amministrazione comunale riconosce il valore costituzionale dell'autonomia iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

## COMUNE DI CALENZANO

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



l) *prossimità e territorialità*: l'amministrazione comunale riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

m) *gestione comunitaria*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise;

n) *sapere civico*: l'Amministrazione riconosce i cittadini come portatori di capacità e di risorse - intendendo come risorsa il capitale sociale, non economico, ma esperienziale e pragmatico - e promuove la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio.

#### **Articolo 4 - Cittadine e cittadini attivi (volontari)**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 2, lett. c, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno e devono godere dei diritti civili e politici.

3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le associazioni e le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso associazioni, le persone che sottoscrivono i Patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

5. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

6. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. L'Amministrazione si impegna a fornire, ove occorra, i materiali necessari allo svolgimento dell'attività ed oggettivamente necessari.

8. Le attività lavorative dei cittadini non possono espletarsi all'interno di cantieri temporanei o mobili affidati dal Comune a Imprese appaltatrici.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune, i cittadini attivi e i proprietari di beni

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



comuni organizzano e concordano, in maniera cooperativa e senza scopo di lucro, tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Gli interventi contenuti nel Patto, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.

3. Il contenuto del Patto, che può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione; può essere individuato congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione comunale mediante la co-progettazione che può precedere e accompagnare la redazione e la stipula dei Patti di collaborazione.

4. Le azioni e gli interventi contenuti nel Patto possono essere supportate da atti di mecenatismo, ai quali poter dare rilievo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, senza che questo costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

5. Al momento dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra l'amministrazione comunale e i cittadini, questi ed i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere apposito atto formale (Patto di collaborazione).

6. Il Patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi e le finalità che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) il bene comune oggetto della proposta e il luogo di realizzazione dell'iniziativa;

c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

d) le attività previste e le modalità di azione realizzazione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

e) il Patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo finanziario comunale e le modalità di erogazione, ai sensi del successivo art. 12;

f) l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle associazioni e delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

g) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati: in particolare

h) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal Patto;

i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



l) le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento, in particolare dagli artt. 18 e 19;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

n) il/i rappresentante/i dei cittadini attivi e/o delle associazioni di volontari che sottoscrivano il Patto di collaborazione e quelli che saranno i referenti con l'amministrazione comunale.

7. Al Patto di collaborazione può eventualmente essere allegata una scheda operativa descrittiva del progetto con indicazione dei benefici di carattere pubblico dello stesso, con riferimento al personale e alle risorse impiegate, nonché ai tempi di realizzazione, alla manutenzione e gestione ed ogni altra informazione necessaria al controllo e valutazione degli interventi.

8. il Patto di collaborazione deve comunque contenere l'elenco dei volontari impegnati. Tale elenco può essere sempre integrato e/o modificato mediante semplice comunicazione all'ufficio/responsabile del Patto.

#### **Articolo 6 – Scuole**

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di Patti di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche ed i genitori, gli studenti, gli insegnanti e chiunque altro voglia impegnarsi per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 7 - Disposizioni generali**

1. I Patti di collaborazione possono essere promossi:

- a) direttamente dal Comune;
- b) su iniziativa delle cittadine e dei cittadini attivi, singoli od associati.

2. Le proposte di collaborazione possono riguardare:

- a) beni materiali (a solo titolo esemplificativo: strade, piazze, portici, aiuole, parchi e aree verdi, aree scolastiche, edifici...);
- b) beni immateriali (a solo titolo esemplificativo: inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione...);
- a) beni digitali (a solo titolo esemplificativo: siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica...).

3. Il Comune può promuovere la stipula di Patti di collaborazione individuando ambiti di intervento che potranno formare oggetto di azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



4. Ai fini di cui al precedente punto 2 il Comune può pubblicare un elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture che potranno formare oggetto d'intervento di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

5. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la/e struttura/e deputata/e alla ricezione delle proposte di collaborazione.

6. L'Atto che stabilisce il Patto tra l'Amministrazione e i cittadini attivi, finalizzato alla corretta realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, è di competenza della Giunta. Il Patto di collaborazione, comprensivo della eventuale scheda operativa descrittiva del progetto di cui al precedente articolo 5, commi 7 e 8, dovrà essere sottoscritto dal/i rappresentante/i dei cittadini attivi e/o delle associazioni dei volontari e dal Responsabile del Procedimento/ di Area per l'amministrazione comunale.

6. Nel corso di validità del Patto potranno essere apportate modifiche al progetto purché riconosciute necessarie e funzionali ad un migliore raggiungimento degli obiettivi. La variante dovrà ottenere il parere favorevole del Responsabile del Procedimento/ di Area e se ritenuto utile e/o necessario essere accolta con atto formale del Responsabile dell'Area interessata.

#### **Articolo 8 – Patti di collaborazione ordinari o cura occasionale**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura e rigenerazione ricorrenti - definiti anche di collaborazione ordinaria o cura occasionale - di modesta entità, anche ripetuti nel tempo, presentano la proposta di collaborazione al Comune.

2. A tal fine il Comune, sul proprio portale, può mettere a disposizione un elenco dei più frequenti interventi di cura di modeste entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di Patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'amministrazione individua, l'Area competente/il responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, segue l'iter istruttorio e sottoscrive il Patto di collaborazione.

5. Il Patto di collaborazione ordinario viene sottoscritto dal responsabile dell'Area competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta.

#### **Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi**

1. I Patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di Patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini che intendono stipulare Patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione al Comune.

4. L'amministrazione individua, l'Area competente/il responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, segue l'iter istruttorio e sottoscrive il Patto di collaborazione.

5. Il Patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal responsabile dell'Area competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del Patto di collaborazione complesso.

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



### **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI, BENI E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili, beni e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili, beni e spazi pubblici sono previsti dai Patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei Patti di collaborazione.
3. Il Patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare anche grazie ad un contributo economico dei cittadini attivi.
4. Il Patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. L'Amministrazione può assumere l'esecuzione di parte degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti.
6. Gli interventi di rigenerazione da eseguire sono soggetti alla normativa vigente in materia di individuazione e di requisiti degli operatori economici, esecuzione e collaudo, ove applicabile.

#### **Articolo 11 – Gestione condivisa di spazi pubblici e spazi privati ad uso pubblico**

1. Il Patto di Collaborazione, oltre alla gestione di uno spazio pubblico, può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo.
4. Nel Patto di collaborazione verranno indicate le modalità di conduzione del bene, con specificazione di ruoli, compiti e responsabilità.
5. Il Comune può promuovere e aderire a Patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile; nel Patto verranno stabilite le forme di fruizione pubblica del bene.

### **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 12 - Forme di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale**

1. La partecipazione del Comune alla realizzazione di azioni ed interventi nell'ambito di Patti di collaborazione ordinari e complessi è, di norma, limitata alla fornitura di supporto tecnico e materiale,

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuali, i quali, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di Patti di collaborazione ordinari e complessi.

4. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione comunale riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati, non siano affrontabili con sostegni in natura, ossia con beni e servizi forniti direttamente dall'ente.

5. Il Patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.

6. La liquidazione dell'eventuale contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a beni e servizi necessari per lo svolgimento, l'organizzazione e il coordinamento delle attività e per la formazione dei cittadini.

8. Nell'ambito dei Patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo corrispondere contributi in denaro né compensi di qualsiasi natura a favore dei cittadini attivi, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

9. Qualora il Patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il Patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

### **Articolo 13 - Autofinanziamento**

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

#### **Articolo 14 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei Patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone previsto patrimoniale, istituito dalla Legge n. 160/2019 e disciplinato dal relativo Regolamento Comunale, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento del canone patrimoniale e per l'applicazione della relativa tariffa, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei Patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori agevolazioni in materia di entrate e tributi, a favore delle associazioni e delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei Patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

### **CAPO V - TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, E VALUTAZIONE**

#### **Articolo 15 – Trasparenza e comunicazione**

1 Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini attivi, garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, delle decisioni assunte e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, con le associazioni e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

2 Al fine di soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione da parte dei cittadini sono disposte adeguate forme di pubblicità.

3. L'Amministrazione comunale si impegna a pubblicare i Patti di collaborazione stipulati in una apposita sezione del portale istituzionale.

#### **Articolo 16 – Rendicontazione e valutazione delle attività di collaborazione**

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai Patti di collaborazione.
2. Le attività svolte devono essere rendicontate, di norma con cadenza annuale, e comunque alla scadenza del Patto di collaborazione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel Patto di collaborazione.
4. La rendicontazione e la valutazione delle attività realizzate deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse utilizzate.

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi**

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei Patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei Patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

### **Articolo 18 - Responsabilità e obblighi**

1. Il Patto di collaborazione indica e disciplina le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione comunale e i cittadini.
2. L'espletamento delle attività di cui ai Patti di Collaborazione è svolto dai volontari nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi, in particolare alle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione comunale alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi e rispondono degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. L'Amministrazione comunale non può in alcun modo avvalersi di cittadini singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità di volta in volta individuabili nell'ambito della

## **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



progettazione concordata.

5. I cittadini attivi hanno l'obbligo di attenersi alle misure di prevenzione e di emergenza previste e ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e per la sicurezza.

#### **Articolo 19 – Tutele e coperture assicurative**

1. I soggetti coinvolti nei Patti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi, nonché per gli infortuni che gli stessi soggetti coinvolti nel Patto dovessero subire durante lo svolgimento delle stesse.

2. Il Patto di collaborazione può prevedere se la polizza assicurativa possa essere stipulata dall'Amministrazione comunale o direttamente dai volontari, nel qual caso può prevedere il rimborso di tali spese.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 20 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

#### **Art. 21 Collaborazioni in corso**

1. Le esperienze di collaborazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate con Patti di collaborazione, come previsti dal presente regolamento.

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



## Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

- omissis -

### TITOLO VII - DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

#### Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti *partner*.

#### Art. 56. Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta

#### COMUNE DI CALENZANO

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it



capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli *standard* organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

#### **COMUNE DI CALENZANO**

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 - Calenzano - Città Metropolitana di Firenze  
tel. 055 88331 - fax 055 8833232 - p.i. 01007550484  
calenzano.protocollo@postacert.toscana.it - www.comune.calenzano.fi.it

